



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12731 del 2019, proposto da

Stefano Galletta, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Mazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Matteo Ranucci, Alberto Reolon, Francesco Ciccarelli, Davide Madonia, Federico Lombardi, Maria Fasulo, Matilda Cagol, Olimpia Martone, Stefano Renna, Ciro Giovane non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1. Del giudizio di <<non idoneo>> adottato dalla <<Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici>>, relativamente alla <<Assunzione di 1.851

allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 posti di allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie speciale “Concorsi ed esami” - del 26 maggio 2017>>, giudizio conosciuto il 31.07.2019, recante il seguente motivo: <<Aspetti depressivi e note d'ansia in soggetto con tratti disfunzionali di personalità di tipo dipendenti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, riferimento Tabella 1, punto 15 del D.M. 30/06/2003 n. 198>>;

2. Di tutte le operazioni compiute e le valutazioni espresse dalla Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti psico - fisici nominata con Decreto del Capo della Polizia del 07.05.2019, nonché dal Centro di Neurologia e Psicologia Medica del Servizio Operativo Centrale di Sanità della Direzione Centrale di Sanità della Polizia di Stato - o da altro organo all'uopo deputato - e precisamente:

- degli accertamenti effettuati mediante eventuale somministrazione di test, colloqui ed altre metodiche, al fine di verificare il possesso della idoneità psichica del ricorrente;

- delle risultanze degli accertamenti eseguiti, nonché del giudizio di non idoneità;

3. Del provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso-selezione indicata, posto che il giudizio di inidoneità impugnato, quale giudizio definitivo, è propedeutico alla emanazione del provvedimento di esclusione;

4. Per quanto occorrente, del Bando di concorso nonché delle <<Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici dei soggetti interessati all'assunzione di 1.851 allievi agenti della polizia di stato ... >> (di cui al Decreto del Capo della Polizia del 13.03.2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" - del 15.03.2019), del 07.05.2019, nella parte in cui è stabilito che <<In ambito neuropsichico, vengono considerate causa di non idoneità, oltre alle imperfezioni ed infermità riportate al punto 8 della tabella 1 allegata al D.M. 30 giugno 2003, n. 198, le fattispecie riconducibili al

punto 15 della medesima tabella.>> (pag. 10);

5. Della determinazione dell'Amministrazione avente ad oggetto la ulteriore convocazione di altri candidati di cui all'elenco pubblicato in data 16 luglio 2019 di <<convocati>> - aspiranti all'assunzione - per l'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale, facente riferimento all'allegato 2 del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, risultati in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio all'esito della verifica operata dall'Amministrazione;

6. Del Decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Capo della Polizia, N. 333_B/12D.3.19/23922, del 12.08.2019, pubblicato il 13.08.2019, con il quale è stato approvato:

- L'Elenco generale degli aspiranti che risultano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11 comma 2-bis, del D.L. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/2019, per l'assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell'All. 1 al Decreto e che ne costituisce parte integrante, nel quale sono elencati i candidati con posizioni dalla n. 1 alla n. 2017, rispettivamente indicati con id domanda n. 707889 e n. 635970, in ordine decrescente, in ragione del voto conseguito alla prova scritta d'esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato (Art. 1 del Decreto medesimo);

- L'Elenco finale dei 1851 aspiranti da avviare al prescritto corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato, contenuto nell'All. 2 al Decreto, predisposto tenendo conto dei titoli di preferenza posseduti dai candidati secondo la normativa vigente;

7. Dell'Allegato n. 1 al Decreto che precede sub n. 6, contenente le posizioni dalla 1 alla 2017 assegnate agli aspiranti all'assunzione in possesso dei prescritti nuovi requisiti di età e di istruzione (art. 11, comma 2 bis, D.L. 135/2018), tra i quali non risulta inserito il ricorrente;

8. Dell'Allegato n. 2 al Decreto che precede sub n. 6, contenente l'elenco finale dei 1851 aspiranti da avviare al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di

Stato, tra i quali non risulta inserito il ricorrente;

9. Del D.M. 198/2003, con particolare riferimento all'art. 3, comma 2, con rinvio alle ipotesi di inidoneità previste nella allegata Tabella 1, n. 15.

10. Di ogni ulteriore atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale a quelli sopra impugnati.

PER IL RICONOSCIMENTO:

In capo al ricorrente, del diritto a partecipare al prosieguo della procedura selettiva con invio dello stesso a sostenere gli accertamenti per la verifica del possesso della idoneità attitudinale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2020 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, alla luce del risultato della verifica, il ricorso appare sorretto da sufficienti profili di fondatezza;

Ritenuto che, di conseguenza, debba essere accolta l'istanza cautelare, ammettendo, con riserva, parte ricorrente alla prosecuzione della procedura concorsuale in questione, mediante l'espletamento di una sessione suppletiva;

Ritenuto, inoltre, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti utilmente inseriti nella graduatoria finale del concorso di cui trattasi, autorizzando la notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della resistente Amministrazione di un sunto del gravame, integrato

con motivi aggiunti e degli estremi del presente provvedimento, onere da eseguirsi, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine di 20 giorni decorrente dal primo adempimento;

Ritenuto di dover fissare, al contempo, l'udienza per la trattazione di merito del ricorso;

Ritenuto, infine, di dover porre a carico dell'Amministrazione resistente il costo della verifica, compensando, per il resto, le spese della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, ammette, con riserva, parte ricorrente alla prosecuzione del concorso controverso.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e nei termini in motivazione.

Fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 6 ottobre 2020.

Pone a carico della Amministrazione resistente il costo della verifica, liquidato in euro 500,00 (cinquecento).

Compensa, per il resto, le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato

di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente FF

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE

Mariangela Caminiti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.